

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

(Programmazione economica, bilancio)

(Industria, commercio, turismo)

4^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 MARZO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente della 5^a Commissione permanente
COVIELLO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2071) *Interventi urgenti per l'economia*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 10 e *passim*

AMORENA (*Lega Nord-per la Padania indip.*) 15, 18

ASCIUTTI (*Forza Italia*)... 14, 17, 24 e *passim*

CAPONI (*Rifond. Com.-Progr.*), relatore alle Commissioni riunite 3, 4, 10 e *passim*

CARPI, sottosegretario di stato per l'industria, il commercio e l'artigianato 3, 4, 10 e *passim*

CRESCENZIO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 13, 16, 35

DE LUCA Athos (*Verdi-l'Ulivo*) 24

FERRANTE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 13

FIORILLO (*Misto*) 13

GAMBINI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... Pag. 13

GIARETTA (*PPI*)..... 11, 13, 14 e *passim*

GUBERT (*CDU*)..... 11, 12, 15 e *passim*

LARIZZA (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 14, 24, 25

NIEDDU (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 16

PAPPALARDO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 25, 28, 34

RIPAMONTI (*Verdi-l'Ulivo*) . 14, 15, 21 e *passim*

TAROLLI (*CCD*)..... 12, 13, 14 e *passim*

TOGNON, sottosegretario di stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 22

TONIOLLI (*Forza Italia*)... 12, 22, 23 e *passim*

TRAVAGLIA (*Forza Italia*)..... 12, 13

VIVIANI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*)..... 33, 34, 38

WILDE (*Lega Nord-per la Padania indip.*)..... 14, 15, 16 e *passim*

ZILIO (*PPI*) 35

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2071) *Interventi urgenti per l'economia*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2071.

Ricordo che nella seduta del 18 marzo si è proceduto all'illustrazione dell'ordine del giorno n. 1 e degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno:

«Le Commissioni riunite 5^a e 10^a del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2071,

premesso che:

si è proceduto recentemente al rinnovo delle nomine del Presidente e del Consiglio di amministrazione dell'INSUD Spa;

non risulta sia stato disposto dal Ministero del tesoro alcun indirizzo o missione specifica ai nuovi vertici della società;

la società INSUD possiede un capitale sociale di 376.304.650.000 di lire, quasi interamente di proprietà dello Stato, in immobili e partecipazioni;

la principale missione dell'INSUD è consistita nell'investimento immobiliare attraverso l'edificazione di alberghi e villaggi turistici e che tale attività doveva contribuire alla creazione di un sistema di imprese ricettive in grado di rilanciare il sistema turistico meridionale;

tale attività primaria appare aver esaurito la propria funzione, anche a fronte della maggiore propensione all'investimento sia da parte di imprenditori locali che da parte di investitori nazionali ed internazionali;

l'intervento pubblico in direzione del turismo specialmente nel Mezzogiorno dovrebbe invece essere volto alla qualificazione, alla promozione di servizi reali capaci di costruire sistemi di imprese, alla riqualificazione delle matrici territoriali di insediamento delle attività ricettive;

non risulta inoltre che le funzioni statutarie di partecipazione al capitale di rischio di imprese e società che agiscono nel settore della ricettività, dei servizi, delle infrastrutture e delle risorse termali, di assistenza tecnica, di erogazione di servizi reali e di commercializzazione, per privati ed enti pubblici, si siano tradotte in un effettivo sostegno al decollo del turismo meridionale, mentre sembra essere prevalsa una visione di pura conservazione della struttura,

impegnano il Governo:

ad attribuire ai nuovi organi della società una precisa missione legata alla dismissione di tutte le proprietà immobiliari e delle partecipazioni azionarie. A predisporre gli atti necessari perchè le risorse finanziarie che si renderanno così disponibili siano volte ad incrementare il capitolo 7844 del bilancio dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica, con prioritaria destinazione per le regioni del Mezzogiorno d'Italia».

(0/1/2071/5^a e 10^a) GAMBINI, CAZZARO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Sono favorevole.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo dichiara piena disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Gambini e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Ricordo che è stato presentato un emendamento tendente ad inserire prima dell'articolo 1 il seguente articolo aggiuntivo:

Art. ...

(Finalità della presente legge)

«1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento nei confronti dell'occupazione, segnatamente nelle aree depresse, e dell'innovazione tecnologica. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative».

01.1 COVIELLO, RIPAMONTI, LORENZI, DONDEYNAZ, GIARETTA, ZILIO

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 01.1.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.1, presentato da me stesso e da altri senatori.

È approvato.

Do ora nuovamente lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1:

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999» con le seguenti: «lire 150 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999».

1.1

TAROLLI, NAVA

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999» con le seguenti: «lire 150 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999».

1.2

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999» con le seguenti: «lire 150 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999».

1.3

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, GRILLO, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella assegnazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, è considerato titolo di preferenza il possesso, in ordine di priorità, dei seguenti requisiti:

a) adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento CEE 93/1836;

b) adesione ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) utilizzazione o produzione di prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento CEE 92/880».

1.4

RIPAMONTI, DE LUCA Athos

Sopprimere il comma 2.

1.5

LAGO, WILDE

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «L'integrazione, a conguaglio, dell'agevolazione originaria spettante viene disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allorchè si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.6

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'integrazione, a conguaglio, dell'agevolazione originaria spettante viene disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato allorchè si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.8

GIARETTA

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L'integrazione, a conguaglio, dell'agevolazione originaria spettante viene disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato allorchè si renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.10

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA di MONTELUCE, GRILLO, MUNGARI, TONIOLLI

Alla fine del comma 2, dopo le parole: «... dell'importo a ciascuno spettante» *inserire le seguenti parole:* «... come acconto del contributo previsto, in attesa che si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.7

TAROLLI, NAVA

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Saranno in ogni caso soddisfatte prioritariamente le domande che si riferiscono al mantenimento o all'aumento dell'occupazione e quelle nelle quali è maggiore l'incidenza del costo del lavoro sul fatturato».

1.9

TONIOLLI, ASCIUTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991 sono abrogati».

1.11

TAROLLI, NAVA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991 sono abrogati».

1.12

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991 sono abrogati»

1.13

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991 nella misura di 60 miliardi ed agli interventi di cui all'articolo 8 nella misura di 20 miliardi».

1.18

TAROLLI, NAVA, TONIOLLI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite, per lire 50 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 8 e, per lire 30 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991».

1.14

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite, per lire 50 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 8 e, per lire 30 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991».

1.16

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite, per lire 50 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 8 e, per lire 30 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991».

1.17

GIARETTA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti a valere sull'articolo 8 della legge n. 317 del 1991 saranno accantonate su un apposito fondo a valere sul 1998. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.19

TAROLLI, NAVA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti a valere sull'articolo 8 della legge n. 317 del 1991 saranno accantonate su un apposito fondo a valere sul 1998. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.20

WILDE, LAGO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti a valere sull'articolo 8 della legge n. 317 del 1991 saranno accantonate su un apposito fondo a valere sul 1998.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.21

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 317 del 1991, sono accantonate su un apposito fondo a valere per l'anno 1998. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.26

DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è così sostituito:

“4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data di accoglimento della domanda di agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5, articolo 13, della citata legge n. 317 del 1991”».

1.22

MACONI, CAZZARO, LARIZZA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è così modificato;

“Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta...”.

1.23

TRAVAGLIA, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è così modificato;

“Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta...”.

1.24

GIARETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine dell'individuazione delle tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono ammessi, in via prioritaria, i progetti rivolti alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione, nonché alla sostituzione di idrocarburi con altri combustibili».

1.25

DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Al comma 5, dopo le parole: «di cui l'obiettivo n. 1» aggiungere le seguenti: «e 5 b)».

1.27

GUBERT

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «intervento», sopprimere le seguenti: «per l'accesso ai fondi strutturali dell'Unione europea».

1.28

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), le parole “commerciali e di servizi” sono sostituite con “commerciali, turistiche e di servizi”;

b) al comma 2, lettera b) le parole: “piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi” sono sostituite con le seguenti: “piccola impresa commerciale, turistica e piccola impresa di servizi”».

1.29

GAMBINI, CAZZARO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU,
PAPPALARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

h) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;

i) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza».

1.30

GAMBINI, CAZZARO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU,
PAPPALARDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.31

TAROLLI, NAVA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.32

ZILIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.33

ASCIUTTI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, VEGAS, VENTUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.35

WILDE, LAGO

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.12, 1.13, 1.19, 1.20 e 1.21 risultano privi di copertura finanziaria.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1 e conseguentemente sugli emendamenti 1.2 e 1.3 di identico contenuto.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Tarolli e Nava, identico agli emendamenti 1.2, presentato dai senatori Wilde e Lago, e 1.3, presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.4.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Ripamonti e Athos De Luca.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.5

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento 1.6 e invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.8, 1.10 e 1.7 di contenuto identico o analogo a quello da me ora ritirato.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere negativo sugli emendamenti 1.8, 1.10 e 1.7. Il Governo comprende le ragioni della proposta, ma fa rilevare che mentre l'originaria formulazione della legge n. 317 del 1991 prevedeva l'erogazione dei benefici nei limiti degli stanziamenti disponibili, negli anni passati il Ministero dell'industria ha aperto la voragine con un'interpretazione analoga alle altre leggi di spesa. Poichè il meccanismo della legge n. 317 in sè è strutturalmente sano e non crea illusioni, il testo del Governo tende a ricondurre alla razionalità uno strumento nato per favorire la crescita di nuove iniziative sorte tra il 1991 e il 1993.

Se si accettasse la proposta contenuta negli emendamenti, avanzata da varie parti e fortemente sostenuta da alcune associazioni di categoria anche presso il Governo, l'incentivo sarebbe devoluto solo alle spese per funzionamento, con ciò dimostrando di non essere utile alla nascita di nuove iniziative innovative. Quindi, il mantenimento del testo del disegno di legge è teso a ripristinare l'originaria impostazione della legge n. 317, che era stata fortemente distorta.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Il ritiro dell'emendamento 1.6 è motivato anche dal fatto che l'esigenza da esso posta è, seppur non totalmente, parzialmente recuperata dall'emendamento 1.14, da me presentato, che eleva da circa il 50 per cento al 70 per cento la misura del contributo concesso alle imprese.

Quindi, ritenendo quest'esigenza – ripeto – anche se non totalmente però in modo soddisfacente soddisfatta dall'emendamento 1.14, ribadisco il ritiro dell'emendamento 1.6. Ritengo infatti che, trattandosi di investimenti innovativi, le partite pregresse ad un certo punto vadano chiuse, altrimenti si avrebbe una proroga continua che annullerebbe anche l'obiettivo fondamentale della legge.

GUBERT. Non sono sicuro al cento per cento di quanto sto per dire, però credo di aver capito che spesso il Ministero competente dava assicurazioni circa l'accoglimento della pratica: le imprese, basandosi su

questa assicurazione, hanno effettuato degli investimenti ricorrendo in molti casi all'indebitamento, nella speranza di avere successivamente il contributo previsto dalla legge n. 317.

Il ragionamento svolto dal Sottosegretario mi sembra solo in parte rispondente alla realtà; in altra parte non risponde ad una valutazione che le imprese artigiane hanno fatto sulla fiducia di una promessa del Governo.

Pertanto faccio mio l'emendamento 1.6, ritirato dal relatore.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei precisare alcuni elementi. La legge n. 317 del 1991 era una buona legge che cercava di introdurre degli automatismi al fine di eliminare molte discrezionalità, soprattutto quelle di questo tipo. Quella legge, per parlarci in maniera chiara, non è mai piaciuta a molti settori della pubblica amministrazione proprio perchè «tagliava» con certi metodi; pertanto, negli anni la sua attuazione è stata distorta. L'attuale provvedimento del Governo riconosce pienamente le distorsioni da lei denunciate e cerca di ripristinare quelle somme, rendendosi conto di quanto è avvenuto. In sostanza, si taglia con una determinata pratica, ma nello stesso tempo – con emendamento preannunziato dal relatore Caponi, sul quale il Governo si dichiarerà d'accordo – si va incontro a certe esigenze elevando i contributi. Cerchiamo da un lato di andare incontro a situazioni che di fatto si sono create, e dall'altro tentiamo di ripristinare il meccanismo originario della citata legge n. 317 eliminando le distorsioni che ha provocato e che lei giustamente ha lamentato.

GIARETTA. Alla luce delle considerazioni espresse dal relatore e dal Governo, accetto l'invito a ritirare l'emendamento 1.8.

TAROLLI. Ritiro l'emendamento 1.7, a seguito delle dichiarazioni del Sottosegretario.

TRAVAGLIA. Ritiro l'emendamento 1.10.

GUBERT. Ritiro l'emendamento 1.6.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Invito i senatori Tonioli e Ascutti a ritirare l'emendamento 1.9.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.9 in quanto è in contraddizione con la legge n. 317 del 1991, vigente al momento delle domande, nel cui ambito sono già previsti i criteri di priorità.

TONIOLLI. Accetto l'invito del relatore e del Governo e ritiro l'emendamento

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Tarolli, è stato ritirato nella seduta di ieri. Conseguentemente, si

intendono ritirati gli emendamenti 1.12 e 1.13, di identico contenuto, presentati rispettivamente dai senatori Wilde e Lago e dai senatori Asciutti ed altri.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'emendamento 1.14, presentato dal relatore, consente l'erogazione di un maggior beneficio alle domande giacenti per gli interventi di cui all'articolo 5 della legge n. 317 del 1991. Pertanto, il Governo, come già preannunciato, esprime parere favorevole.

TAROLLI. L'emendamento 1.14, proposto dal relatore e identico agli emendamenti 1.16 e 1.17, si differenzia dall'emendamento 1.18 che porta la mia firma non per l'obiettivo ma per la diversa quantificazione. Infatti, il relatore chiede 50 e 30 miliardi mentre il sottoscritto ne chiede 20 e 60 per gli interventi di cui agli articoli 8 e 5 della legge n. 317. Rilevo che sarebbe preferibile accettare, per la ripartizione dei fondi che si rendono disponibili, quanto previsto dall'emendamento 1.18, poichè è più in linea con le tesi sostenute e motivate del Governo. Le innovazioni, attraverso le quantificazioni da me proposte, sarebbero maggiormente tutelate.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Sono favorevole all'emendamento 1.18 e conseguentemente ritiro l'emendamento 1.14.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione, in quanto accoglie il principio contenuto negli emendamenti in esame.

FERRANTE. Aggiungo la mia firma all'emendamento 1.18.

CRESCENZIO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 1.18.

GAMBINI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 1.18.

FIORILLO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 1.18.

TRAVAGLIA. Ritiro l'emendamento 1.16 e sottoscrivo l'emendamento 1.18 insieme con i senatori Asciutti, Di Benedetto, Sella di Monteluca e Mungari.

GIARETTA. Ritiro l'emendamento 1.17 e aggiungo la mia firma all'emendamento 1.18.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Tarolli, al quale hanno apposto la propria firma il relatore e i senatori Nava, Toniolli, Ferrante, Crescenzo, Gambini, Fiorillo, Travaglia, Asciutti, Di Benedetto, Sella di Monteluca, Mungari e Giaretta.

È approvato.

TAROLLI. Ritiro l'emendamento 1.19.

WILDE. Ritiro l'emendamento 1.20.

ASCIUTTI. Ritiro l'emendamento 1.21.

RIPAMONTI. Ritiro l'emendamento 1.26.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Invito i presentatori a riformulare l'emendamento 1.22 dicendo che qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per assumere dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge è disposta solo nel caso che essi siano alienati, ceduti o distratti entro 18 mesi successivi alla concessione delle agevolazioni. Questa norma eviterebbe uno stravolgimento della citata legge n. 317, puntando anche ad assorbire gli emendamenti 1.23 e 1.24.

ASCIUTTI. Acconsento alla riformulazione proposta dal relatore.

LARIZZA. Accolgo la riformulazione proposta dal relatore.

GIARETTA. Acconsento alla riformulazione proposta dal relatore.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.22 nella nuova formulazione proposta dal relatore e accolta dai proponenti, di cui do lettura:

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per assumere dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge è disposta solo nel caso che essi siano alienati, ceduti o distratti entro 18 mesi successivi alla concessione delle agevolazioni».

1.22 (Nuovo testo)

È approvato.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.23 e 1.24.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 1.25.

Nei confronti delle fonti di energia, l'attenzione del Governo, e mia particolare, è grande. Però, in questo caso, la limitazione al comparto

energetico risulta stridente con l'impostazione iniziale e risulterebbe limitativa degli sforzi che le imprese hanno compiuto a fini competitivi anche in altri settori per perseguire l'innovazione tecnologica.

Mi dispiace esprimere un parere negativo su questo emendamento, soprattutto perchè non è sul merito della richiesta ma sul contesto generale in cui si inserisce.

Invito quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.25.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Mi associo a quanto testè detto dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

RIPAMONTI. Insisto, signor Presidente.

AMORENA. Signor Presidente vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.25, presentato dai senatori De Luca e Ripamonti.

WILDE. Anch'io vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.25.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Athos De Luca e da altri senatori.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.27.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario, perchè si tratta di incentivi che diverrebbero insignificanti se estesi ad aree territoriali troppo vaste.

Il Governo non avrebbe nulla in contrario se dopo le parole: «e 5b)» venissero aggiunte le seguenti: «a condizione che sia prevista l'apposita deroga di cui all'articolo 92, comma 3, del Trattato CEE», dal momento che quest'ultimo prevede proprio delle deroghe. Non ho proposto però tale dizione, che ci porterebbe in piena logica con il Trattato CEE stesso, per rispetto degli intendimenti iniziali che non erano certo questi.

Perciò il parere contrario è motivato dal fatto, ripeto, che l'allargamento proposto estenderebbe troppo gli investimenti e li renderebbe insignificanti.

GUBERT. Vorrei sottolineare che il problema si pone in ogni caso, anche se capisco che dare un pò di meno a tutti può presentare delle controindicazioni.

Considero importante l'emendamento 1.27 perchè punta a frenare l'esodo dalle aree montane. Al momento si continuano ad erodere fondi destinati per legge alle aree montane conglobandoli tutti nel fondo per le aree depresse. Sicuramente una scelta di politica economica più saggia permetterebbe di riconoscere che, di fronte ad un problema di Sud, esiste anche un problema di spopolamento delle aree montane; problema che andrebbe affrontato in maniera seria.

Ciò purtroppo non è ancora accaduto, anche se è la legge stessa che prevede che siano comprese le aree depresse. Non si tratta di una novità.

NIEDDU. Però, per amore della verità, bisogna sottolineare che nella prima proposta presentata dal Governo erano state previste esattamente zero lire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.28, presentato dal relatore. Si tratta di una correzione necessaria altrimenti si vincolerebbe l'incentivo ad una interpretazione ambigua.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal relatore.

È approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.29.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore.

WILDE. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.29.

GUBERT. Anch'io, signor Presidente.

CRESCENZIO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 1.29, signor Presidente.

TAROLLI. Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Gambini e da altri senatori.

È approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.30.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

WILDE. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Gambini e da altri senatori.

È approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.31, presentato dal senatore Tarolli.

Approfitto dell'occasione per ricordare che sul medesimo argomento sono stati presentati numerosi emendamenti, tendenti ad introdurre il settore dei trasporti e delle spedizioni fra quelli agevolabili ai sensi della legge n. 317 del 1991.

Esprimo parere contrario non tanto perchè si tratta di una materia impropria (in fin dei conti anche questa sarà una legge *omnibus*), ma perchè è in corso di esame un provvedimento sugli autotrasporti. Ritengo sia quella la sede migliore nella quale questi ed altri successivi emendamenti potranno trovare accoglimento.

Si tratta solamente di questo: non vi è contrarietà di principio, ma vi è una contrarietà riferita fondamentalmente all'ambito in cui la materia potrebbe essere più opportunamente trattata.

Invito pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento 1.31.

ASCIUTTI. Vorrei far presente al relatore Caponi che in realtà stiamo già discutendo il provvedimento sugli autotrasporti.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere contrario e invita il presentatore al ritiro.

PRESIDENTE. Domando al proponente se insiste per la votazione.

TAROLLI Insisto, signor Presidente.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione del Governo su una contraddizione. Nel protocollo fra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993 è previsto che le agevolazioni da estendere anche alle imprese di trasporti e spedizioni facciano sì che le imprese stesse possano accedere, o siano messe in condizione di accedere, ai fondi agevolativi per l'innovazione tecnologica. Quindi, da questo punto di vista mi sembra di cogliere da parte del Governo una non linearità rispetto ad un documento che ha firmato.

La seconda osservazione è che l'esclusione di queste imprese dai benefici della legge non trova alcun fondamento nella normativa europea di sostegno, che rappresenta sempre un punto di riferimento. Essa si rivolge sempre ad attività economiche in generale, senza mai distinguere tra industria, commercio, servizi. Dire che il settore dei trasporti e delle spedizioni non è un settore economico è un'anomalia.

Mi chiedo per quale motivo dovrebbero essere escluse dalle agevolazioni le imprese di trasporti, perciò ritengo di dover nuovamente insistere affinché la questione venga valutata.

PRESIDENTE Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

GUBERT. Il senatore Tarolli ha ampiamente motivato il mantenimento dell'emendamento 1.31 e pertanto mi associo alle sue argomentazioni. Rilevo come l'estensione al settore del turismo sia stata già accolta, con probabili effetti sull'occupazione, quindi non capisco perchè dovrebbero essere escluse dalle agevolazioni le imprese di trasporto.

AMORENA. Nel dichiarare il voto favorevole della mia parte politica, vorrei rilevare come i mezzi dei cosiddetti «padroncini» siano per lo più vecchi e obsoleti. Se avessimo la possibilità di rinnovare il loro parco automezzi, avremmo una benefica ricaduta in termini di maggiore sicurezza dei mezzi di trasporto. Pertanto, auspico l'estensione degli incentivi sull'innovazione tecnologica anche a tale settore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Tarolli e sottoscritto dal senatore Nava, identico all'emendamento 1.32, presentato dal senatore Zilio, all'emendamento 1.33, presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori, e all'emendamento 1.35, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Programmi del settore aeronautico)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. È autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità

di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonché, in particolare, per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea.

3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (*European fighter aircraft*) in conformità alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.

Do lettura degli emendamenti presentati all'articolo 2 nonché dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo detto articolo:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di riparto degli stanziamenti di cui al presente comma, al fine di agevolare gli interventi rivolti alla riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiale di armamento, viene data priorità di assegnazione agli interventi previsti dal comma 3, articolo 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento».

2.1 RIPAMONTI, DE LUCA Athos

Sopprimere il comma 3.

2.2 DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 3.

2.4 LAGO, WILDE

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La partecipazione italiana al programma EFA è vincolata alla presenza della Germania e della Francia. In caso di disdetta di uno di questi paesi con conseguente disdetta italiana, i fondi destinati all'uso saranno devoluti in parte in aggiunta a quelli previsti all'articolo 3 sull'imprenditoria femminile e in parte a quelli previsti all'articolo 8 sugli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano».

2.3

TONIOLLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal CIPE con delibera dell'8 agosto 1995, nonché di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione Europea, è autorizzato in favore dell'INFM, un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. al fine di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Istituto, il medesimo è autorizzato, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, a stipulare previa selezione pubblica contratti a termine di durata non superiore a 5 anni, con personale anche di nazionalità straniera. L'INFM è autorizzato altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, se del caso finalizzati alla successiva assunzione, anche a termine, da parte dell'INFM o di un altro soggetto e comunque in deroga alle disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 8, comma 6 e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, articolo 16, comma 11”.

3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per l'anno 1999. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono altresì rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e i soggetti incaricati della medesima, la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. Fino alla data di emanazione del predetto decreto restano in vigore le disposizioni di cui alle leggi 10 giugno 1985, n. 284 e 27 novembre 1991, n. 380.

4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi, per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.1

IL GOVERNO

RIPAMONTI. L'emendamento 2.1 intende promuovere la riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore degli armamenti. Si prevedono finalità di tipo civile. Con l'emendamento 2.2 si intende sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, destinato al programma *European fighter aircraft*. È un accordo internazionale che a mio avviso non è molto funzionale, tanto è vero che anche altri interlocutori internazionali lo stanno mettendo in discussione.

WILDE. Do per illustrato l'emendamento 2.4, identico all'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Invito il senatore Toniolli a ritirare l'emendamento 2.3 in quanto è formulato in maniera impropria, poichè è vincolato alla presenza della Germania e della Francia nell'EFA. Desidero sottolineare come in questo caso non ci siano problemi di copertura ma solo di sostanziale improprietà.

TONIOLLI. Signor Presidente, penso che i fondi possano essere destinati anche ad altri interventi, e in tal senso potrei anche ritirare l'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Desidero segnalare alla Commissione che l'emendamento 2.0.1 introduce una materia estranea all'argomento in trattazione.

TOGNON, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Con l'emendamento 2.0.1 si prevede il finanziamento per la prosecuzione di alcune attività, ad esempio quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e Trieste, mediante l'utilizzazione di contratti di formazione e lavoro, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, sulla base delle risorse previste per il Ministero dell'università. Si consente il finanziamento del programma nazionale di ricerca in Antartide gestito dall'ENEA, sulla base della necessità di proseguire un lavoro di grande impegno industriale e di carattere internazionale. Si prevede inoltre l'istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna in quanto abbiamo difficoltà a concentrare finanziamenti nazionali ed internazionali sparsi e frastagliati; soprattutto, siamo nell'impossibilità di sostenere progetti nazionali e internazionali, come ad esempio la piramide sul K2, di grande rilevanza tecnologica e di ricerca, oltre che occupazionale. Tutti questi programmi utilizzano accantonamenti e pertanto esiste la copertura finanziaria per le suddette finalizzazioni. Uno scostamento di 15 miliardi per l'anno 1997 non rappresenta nocumento per proseguire gli impegni previsti nella tabella C della legge n. 663 del 1996.

Tale proposta è stata inserita in questo disegno di legge in quanto nel comma 3 dell'articolo 2 si parla del programma EFA e di grandi progetti di collaborazione tecnologica internazionale, dove la componente ricerca e innovazione tecnologica è presente e forte. Il Governo, dopo attenta valutazione, ha ritenuto opportuno presentare questo emendamento che ritiene importante e apportatore di benefici immediati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4 ed invito i presentatori a ritirarli. Desidero sottolineare che, contrariamente a quanto preannunciato, non presenterò alcun emendamento volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, in sintonia con quanto richiesto dalle organizzazioni pacifiste. Su questo tipo di armi o si sviluppa una tecnologia europea o ci si rifà alla tecnologia americana. È meglio tenere sotto controllo un nostro prodotto piuttosto che spendere soldi per acquistare prodotti d'oltre oceano. Quindi io non presento un emendamento.

Mi dichiaro contrario all'emendamento 2.2, condividendo anche l'osservazione fatta dal collega Toniolli sull'emendamento 2.3. Però sarei propenso a chiedere al Governo di fornire una relazione completa e dettagliata sul programma della *European fighter aircraft*, perchè ho avu-

to notizia di un disimpegno da parte delle maggiori potenze nostre alleate.

Vorrei quindi sapere se queste notizie hanno un qualche fondamento, perchè risulta evidente che altrimenti spendere mille miliardi in dieci anni per un programma che non sia più sostenuto e condiviso da *partners* sia economicamente che militarmente più forti del nostro paese, sarebbe un'assurdità.

Quindi subordino il mio parere contrario sugli emendamenti presentati alla richiesta di una relazione completa da parte del Governo su questa vicenda, che servirà al Parlamento per adottare in seguito le determinazioni conseguenti, eventualmente anche in termini legislativi.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Ripamonti e De Luca, li inviterei nuovamente a ritirarlo, pur condividendo l'esigenza proposta. Se dessimo priorità assoluta nella direzione proposta dal collega Ripamonti, esauriremmo nella sostanza tutte le risorse disponibili per un solo capitolo di intervento, e non avremmo più alcuna risorsa disponibile per l'altro capitolo. Questo mi sembra certamente uno sbilanciamento non utile.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere negativo sugli emendamenti 2.1 e 2.2, ed invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.3.

Accedo ben volentieri alla richiesta presentata dal relatore – tanto più che si tratta di una richiesta pervenuta da parte del Presidente della Commissione industria, commercio e turismo – poichè una relazione in proposito è del tutto pertinente. Assumo quindi personalmente, come Governo, un impegno formale nei confronti del Ministero dell'industria.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, faccio presente che se si ponesse l'ipotesi del ritiro dal programma di altri paesi europei, anche la partecipazione dell'Italia potrebbe essere messa in discussione.

Vorrei dire al senatore Toniolli, appellandomi alla sua sensibilità, che subordinare, in una legge del nostro paese, la scelta di investimenti in un settore strategico mi sembra limitativo. L'opportunità politica ci potrà indurre in seguito a rivedere la questione alla luce di novità complessive; ma noi dobbiamo decidere per noi stessi, perchè lo riteniamo utile al nostro paese e per essere negozialmente molto più forti. Contrariamente, ci dichiareremmo per legge subalterni.

Invito pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Domando al senatore Toniolli se insiste per la votazione dell'emendamento 2.3.

TONIOLLI. No, signor Presidente.

RIPAMONTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1, da me presentato.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, insiste per la votazione dell'emendamento 2.2?

DE LUCA Athos. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

ASCIUTTI. Apprezziamo vivamente la dichiarazione del relatore, anche perchè è lui il primo firmatario di un disegno di legge presentato in Senato che tratta della riconversione delle industrie belliche. Avvertiamo quindi da parte del relatore un ripensamento, che condividiamo pienamente, su questo quadro generale.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Desidero resti agli atti che non vorrei si facessero delle forzature esagerate.

LARIZZA. Signor Presidente, ritengo inutile sollevare la questione tra pacifisti e non pacifisti.

Sono d'accordo nel chiedere al Governo di fornirci una relazione sul programma EFA. Vorrei far notare, però, che quasi annualmente il Ministero dell'industria presenta una relazione sul settore aeronautico nel suo complesso - quindi questo materiale esiste - e che qualche mese fa il Ministro della difesa ha reso testimonianza dell'impegno dell'Italia su questo programma in una Commissione parlamentare. Abbiamo quindi a disposizione tutti gli atti relativi. Se ciò non fosse sufficiente, sono d'accordo di invitare nuovamente il Ministro a farci conoscere, in un'audizione, a che punto ci troviamo.

Però, quando parliamo di produzione di tecnologie, ha ragione il Presidente della Commissione industria: a parte gli obiettivi che ci possiamo porre, noi queste spese le effettueremo comunque, o acquistando le tecnologie o producendole. Producendole abbiamo un vantaggio: esse possono essere riutilizzate anche nel settore civile poichè, come tutti sanno, i settori di alta tecnologia hanno sempre una ricaduta anche nel settore civile. Sarebbe assurdo che l'Italia si privasse di questa opportunità.

Per questo motivo dichiaro il mio voto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Athos De Luca e Ripamonti, identico all'emendamento 2.4, presentato dai senatori Lago e Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.0.1.

Si potrebbero, però, sollevare due obiezioni. La prima riguarda appunto l'incongruità con la materia in oggetto. Mi pare però che, trattan-

dosi tutto sommato di una iniziativa di ricerca a carattere e a fini industriali, la materia sia sostanzialmente pertinente.

Quanto alla seconda obiezione che si potrebbe sollevare a proposito della copertura finanziaria, mi pare che con lo scostamento che è stato preannunciato possa essere considerata superata anch'essa.

Ribadisco pertanto il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

GUBERT. Lo stesso tipo di problema era stato sollevato da un emendamento da me presentato in sede di esame della finanziaria e che è stato ripreso, non nella stessa forma, ma comunque nella sostanza. Mi compiaccio, quindi, dell'attenzione mostrata dal Governo nell'aderire alle esigenze che si avvertono.

Ritengo che l'importanza di questi fondi per la ricerca sia notevole, e che non ci si possa impegnare in programmi di ricerca lasciandoli poi a metà o incompiuti o non sufficientemente dotati di risorse, se si vogliono raggiungere dei risultati importanti per il sistema Italia.

Desidero segnalare con particolare favore il punto 4 che credo si proponga non solo di risolvere un problema rilevante che riguarda la ricerca sperimentale sul K2, ma che abbia uno scopo anche più ampio: dare finalmente coordinamento a una serie di ricerche sulle aree montane per le quali non esiste un'adeguata struttura nel sistema di ricerca italiano.

Tutti gli studi sull'ottimalità delle risorse sono predisposti presumendo che esista soltanto una specie di «pianura» e sono basati su sistemi con specificità proprie. Quindi è necessario un istituto che riesca a risolvere sia il problema tecnologico della ricerca già avviata sul K2 sia altri progetti molto positivi riguardanti le aree montane.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha presentato una modifica formale all'emendamento 2.0.1: al comma 2, dopo le parole «alla successiva assunzione», sopprimere le parole: «, anche a termine,» e dopo le parole «da parte» sopprimere le parole: «dell'INFM o».

Il Ministero della funzione pubblica fa presente che, per esigenze di carattere formale, eliminando queste parole non si creano automatismi di assunzione tra personale utilizzato con contratti di formazione e lavoro e personale dell'INFM. Questa valutazione ci sembra accettabile.

PAPPALARDO. Non sono convinto delle argomentazioni addotte a proposito della congruità della materia rispetto al contenuto del disegno di legge in discussione. Non vedo uno stretto collegamento tra il provvedimento e lo sviluppo delle attività produttive. Mi rendo conto però che – soprattutto dopo la nota sentenza della Corte costituzionale che ha impedito la reiterazione dei decreti-legge – trasferiamo la risposta alle antiche difficoltà del processo di delegificazione sui disegni di legge. Una volta tutti i decreti diventavano *omnibus*, si ingrossavano a dismisura; facciamo adesso lo stesso con i disegni di legge. È una necessità, me ne rendo conto, ma sulla questione di merito desidero esprimere il

mio dissenso anche dalla posizione del Gruppo, dichiarando il voto contrario sul comma 4 dell'emendamento 2.0.1. Sono perfettamente convinto che si tratta di ricerche utili, ma non considero opportuna e necessaria la creazione di un altro istituto di ricerca. Abbiamo bisogno di procedere alla razionalizzazione ed alla semplificazione degli istituti di ricerca esistenti e non dobbiamo crearne di nuovi. Anche quel tipo di ricerca può essere svolto in maniera proficua da organismi esistenti.

LARIZZA. Pur rispettando l'opinione del senatore Pappalardo, desidero esprimere il mio voto favorevole all'emendamento 2.0.1 nel suo complesso, pur ritenendo che si possa in seguito valutare l'opportunità di procedere ad una votazione per parti separate per consentire a tutti i colleghi di potersi esprimere come meglio reputano.

Il nostro Gruppo esprime parere favorevole; personalmente, quando sento parlare di investimenti nel settore della ricerca, sono tendenzialmente favorevole in quanto riconosco la sua importanza per lo sviluppo dell'economia italiana. Il nostro paese deve ancora compiere tanti passi per potersi misurare sulle tecnologie avanzate e sulla ricerca al pari di altri paesi industrializzati più competitivi di noi.

GIARETTA. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.0.1 in quanto con esso si viene incontro a problemi che già mentre discutevamo il disegno di legge finanziaria, come ricordava giustamente il collega Gubert, erano stati posti per alcuni progetti che mantengono la ricerca applicata nel nostro paese ad un livello forte di competitività internazionale. Non possiamo sacrificare interventi in questo settore che crea lavoro e occupazione e che ha una ricaduta sul sistema produttivo del nostro paese.

Per quanto riguarda l'istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, non possiamo che considerare con attenzione il nuovo organismo che si vuole creare. Le persone che attualmente si occupano di questi problemi sono disperse e del tutto marginalizzate all'interno degli istituti di ricerca e questo impedisce al nostro paese, a differenza di altri, di avere un peso sufficiente nella ricerca scientifica internazionale in questo settore. Pertanto su questo punto mi esprimo favorevolmente, invitando però il Governo a creare nel campo della ricerca una struttura agile per superare la frammentarietà degli istituti di ricerca italiani.

ASCIUTTI. In generale, il mio giudizio non può che essere positivo per un motivo molto semplice: il futuro del nostro paese dipende esclusivamente dalla ricerca scientifica e dalla tecnologia. Dico anzi che la ricerca scientifica che oggi si svolge nell'ambito universitario dovrebbe essere maggiormente legata alla ricerca scientifica dell'industria. Abbiamo tante ricerche di valore che sono ferme e che dopo tre anni sono da buttare via; questo è un grosso errore italiano. Aggiungo che forse una particolare attenzione andrebbe rivolta al progetto di Rubbia, che non vorrei ci venisse rubato dai francesi o dagli spagnoli: mi riferisco al contenitore per la fusione nucleare che serve anche a bruciare i prodotti

dovuti alla fissione. Si tratta di un progetto importante per il mondo intero, pertanto invito il Governo a considerarlo con la dovuta attenzione.

TONIOLLI. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.0.1 in quanto si tratta di risorse che, anche se non in maniera dettagliata, sono finalizzate ai controlli dei risultati. Di solito, per i programmi di ricerca scientifica vengono spesi i fondi ma nessuno chiede riscontri sui risultati, che non sono mai scontati. È necessario prevedere i controlli, e indirettamente qui ciò è previsto. Come il senatore Pappalardo, anche io sono contrario alla proliferazione degli istituti di ricerca, e quello per la montagna poteva rientrare in questa valutazione. Peraltro, è opportuno che una parte delle risorse sia destinata a specifiche finalizzazioni.

TAROLLI. Non è difficile convenire con il Governo sull'opportunità di prevedere contributi di questo tipo. Infatti, come già è stato detto, la nostra competitività si gioca sulla ricerca e sulla predisposizione di nuovi strumenti di innovazione tecnologica, che sono richiesti dal mercato internazionale.

Per quanto riguarda l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, sono d'accordo con quanto si è affermato poichè si parla spesso in maniera troppo generica della montagna. Negli accordi siglati nel febbraio scorso dalla Unione europea c'è un'attenzione nuova e specifica al tema della montagna, che però rischia di rimanere generica se non è coniugata con adeguati strumenti. Sono dunque favorevole alla sottoscrizione degli accordi; semmai vorrei far presente al Sottosegretario che il mondo politico istituzionale spesso discute ma non procede poi alle necessarie verifiche. La verifica non si fa attraverso relazioni da portare al Parlamento: dovrebbe prevedersi all'interno del Ministero un organismo, un comitato scientifico o quant'altro, che annualmente compia una verifica sui risultati prodotti. Altrimenti si fanno grandi enunciazioni di principio, si destinano enormi risorse finanziarie e poi non si opera alcun controllo. È necessario un maggior rigore, in modo che anche gli studiosi sappiano che dovrà esserci una verifica obbligatoria, il tutto rientrando in un quadro di maggior rigore della spesa.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1, nel nuovo testo, per parti separate.

Metto ai voti i commi 1, 2, 3 e 5.

Sono approvati.

Metto ai voti il comma 4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal Governo, nel suo complesso.

È approvato.

Art. 3.

(Imprenditoria femminile)

1. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.

2. Il Ministro per le pari opportunità o un suo delegato è componente del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande».

3.1 PAPPALARDO, CAZZARO, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU

PAPPALARDO. L'emendamento 3.1 estende alla legge n. 215 del 1992 una norma prevista in questo disegno di legge a proposito della legge n. 317 del 1991. Lo spirito è quello di impedire che l'ammissione al finanziamento di una richiesta induca il beneficiario a fare investimenti che non vengono poi erogati in maniera tempestiva.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pappalardo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Art. 5.

(Incentivi automatici)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'intensità dell'aiuto concedibile è ammessa fino a un massimo dell'80 per cento di quella consentita dall'Unione europea;

b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza informatici, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione;

d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti è elevato fino a un massimo di trenta mesi;

e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di prenotazione delle risorse finanziarie.

2. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole «della tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a un massimo concedibile dell'80 per cento» con le seguenti: «a un massimo concedibile del 100 per cento».

5.1

WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a un massimo concedibile dell'80 per cento» con le seguenti: «a un massimo concedibile del 100 per cento».

5.2

TAROLLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a un massimo concedibile dell'80 per cento» con le seguenti: «a un massimo concedibile del 100 per cento».

5.3

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le parole: «nonchè alle attività commerciali».

5.4

VIVIANI, GIARETTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.5

TAROLLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.6

ZILIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonchè alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.7 ASCIUTTI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, NAVA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonchè alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.8 WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«per il settore commerciale il CIPE determina il limite delle risorse entro il quale sono concesse le agevolazioni».

5.10 IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Per il settore commerciale il CIPE determina il limite delle risorse entro il quale sono concesse le agevolazioni».

5.11 TAROLLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Per il settore commerciale il CIPE determina il limite delle risorse entro il quale sono concesse le agevolazioni».

5.12 NIEDDU, CAZZARO, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, MICELE, PAPPALARDO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Per il settore commerciale il CIPE determina il limite delle risorse entro il quale sono concesse le agevolazioni».

5.13 GIARETTA, ZILIO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) le domande di agevolazioni presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che riguardano investimenti realizzati in data antecedente al termine previsto dalla lettera e) del presente articolo e precisamente a far data dal 25 ottobre 1995, sono da considerarsi a tutti gli effetti ammissibili».

5.14 GRILLO, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«f) la concessione delle agevolazioni è estesa alle piccole e medie imprese situate nelle restanti zone del territorio nazionale in misura massima del 15 per cento per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie imprese».

5.16

WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«f) la concessione delle agevolazioni è estesa alle piccole e medie imprese situate nelle restanti zone del territorio nazionale in misura massima del 15 per cento per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie imprese».

5.17

TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«f) la concessione delle agevolazioni è estesa alle piccole e medie imprese situate nelle restanti zone del territorio nazionale in misura massima del 15 per cento per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie imprese».

5.18

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e sono sostituite le parole: “nelle regioni del Mezzogiorno” con le altre: “nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b dei fondi strutturali dell’Unione europea”».

5.19

TAPPARO, CAZZARO, VIVIANI, CRESCENZIO, GIARETTA, ZILIO, BEDIN, DUVA, PAPINI, PREDÀ, DE GUIDI, PARDINI, CAMERINI, RIPAMONTI, BORTOLOTTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.20

TAROLLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.21

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.23

ZILIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.24

WILDE, LAGO

WILDE. Do per illustrato l'emendamento 5.1. Vorrei però invitare il Governo ad effettuare un controllo sulla legge n. 341 del 1995 in quanto mi risulta che la situazione sia un po' caotica.

TAROLLI. Do per illustrato l'emendamento 5.2.

ASCIUTTI. Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, vorrei ricordare che l'Italia ha negoziato con l'Unione europea la soglia massima di aiuti concedibili: è pertanto lecito chiedere perchè si preferisca concedere soltanto l'80 per cento di tali massimali invece di autorizzare la completa erogazione.

VIVIANI. Ritiro l'emendamento 5.4.

TAROLLI. Do per illustrato l'emendamento 5.5.

GIARETTA. Ritiro l'emendamento 5.6.

ASCIUTTI. Do per illustrato l'emendamento 5.7.

WILDE. Anche io do per illustrato l'emendamento 5.8.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Ritiro l'emendamento 5.10.

TAROLLI. Per quanto riguarda l'emendamento 5.11, mi soffermo su di esso in quanto qualche perplessità potrebbe essere legittima considerato il riferimento alla legge n. 488 del 1992: infatti si potrebbe dire che tale legge pone un limite per il settore del commercio. Ricordo che, in attuazione dell'articolo 1 di quella normativa, il CIPE, con delibera del 27 aprile 1995, ha dato un'interpretazione secondo cui il 95 per cento delle risorse è riservato alle imprese manifatturiere e il 5 per cento ai servizi, stabilendo dunque che anche i servizi possono attingere a questo fondo, seppure limitatamente.

Faccio inoltre presente che la Commissione europea con la decisione n. 16, in occasione della predisposizione del programma operativo

multiregionale per l'industria e i servizi, ha suggerito al Ministero dell'industria di selezionare le attività commerciali di servizi ponendo il tetto del 20 per cento. Non è dunque fondata l'obiezione secondo la quale la legge n. 488 del 1992 non sarebbe strumento al quale accedere per riservare fondi all'attività commerciale: ho dimostrato infatti che c'è innanzitutto una delibera CIPE che riserva a tale scopo il 5 per cento, e c'è una decisione della Commissione europea secondo la quale il *plafond* da riservare a queste imprese dovrebbe essere del 20 per cento. Sono dunque molte le ragioni per sostenere la bontà della proposta di modifica da me presentata.

PAPPALARDO. Ritiro l'emendamento 5.12.

GIARETTA. Ritiro l'emendamento 5.13.

ASCIUTTI. L'emendamento 5.14 tende a garantire l'accesso alle agevolazioni per quegli imprenditori che abbiano presentato istanza o che intendano farlo nelle more dell'approvazione della presente legge in considerazione della sospensione dell'istruttoria motivata proprio dall'attesa della normativa contenuta nel presente disegno di legge. In realtà ogni giorno di ritardo nell'approvazione, in virtù della eventuale sospensione, riduce il numero delle richieste di concessioni ammissibili in considerazione del termine di un anno fissato dalla lettera *e*) dell'articolo 5. Tale emendamento è volto ad introdurre una norma transitoria in attesa della piena entrata in vigore della legge.

WILDE. Do per illustrato l'emendamento 5.16.

TAROLLI. Anche io do per illustrato l'emendamento 5.17.

ASCIUTTI. L'emendamento 5.18 si dà per illustrato.

VIVIANI. L'emendamento 5.19 vuole estendere l'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 1-*bis* della legge n. 236 del 1993 oltre alle aree dell'obiettivo 1 alle aree depresse di cui agli obiettivi 2 e 5-*b*.

Bisogna tener presente che la norma del 1993 si riferisce solo all'obiettivo 1, perchè allora la Società per l'imprenditorialità giovanile era abilitata ad intervenire solo in tale ambito. Con la legge di riforma del 1995 l'attività di questa Società è stata estesa anche alle aree depresse; quindi la norma proposta adegua la regolamentazione dell'uso di quel fondo alle nuove funzioni attribuite alla Società per l'imprenditorialità giovanile.

Qualcuno potrebbe manifestare delle preoccupazioni per l'allargamento eccessivo ad altre aree. Per la verità, è il CIPE che ripartisce le risorse fra i diversi obiettivi. Comunque ciò che interessa in questo momento è soprattutto consentire l'attività di questo strumento, la Società per la imprenditorialità giovanile, anche nelle aree depresse del Centro-Nord, in modo da compiere un'azione di promozione e di stimolo alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani anche in que-

ste aree. Il problema non è tanto di acquisire chissà quali risorse (anche perchè la dotazione del fondo è di scarsa entità); l'importante è invece estendere l'uso di uno strumento di promozione e di stimolo in un campo particolarmente interessante e importante come è quello delle iniziative imprenditoriali da parte dei giovani.

TAROLLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.20 da me presentato.

ASCIUTTI. Do per illustrato l'emendamento 5.21.

ZILIO. Signor Presidente, desidero ritirare l'emendamento 5.23, da me presentato.

WILDE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.24.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 5.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.1 e di conseguenza sugli emendamenti 5.2 e 5.3 di contenuto identico.

Vorrei però anch'io invitare il Governo ad effettuare una verifica sulla legge n. 341 del 1995.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo con il relatore ed accetta il suo invito.

Approvando l'emendamento in esame, la legge n. 341 del 1995 diventerebbe praticamente identica alla legge n. 488 del 1992, ma essendo il suo meccanismo più automatico sarebbe anche assai più appetibile. Il vero problema è che con la legge n. 341 non si sono dimostrati facili i controlli (per usare un eufemismo). Pertanto il Governo accetta l'invito a porre in essere adeguati controlli su questo strumento.

Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 5.1, e di conseguenza anche sugli emendamenti 5.2 e 5.3 di contenuto identico.

CRESCENZIO. Vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori, identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Tarolli, e all'emendamento 5.3, presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.4 è stato ritirato dai presentatori.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.8, di identico contenuto, per i motivi già adottati a proposito del settore dei trasporti e delle spedizioni.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Tarolli, identico all'emendamento 5.7, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori, e all'emendamento 5.8, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.6 è stato precedentemente ritirato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Inviterei il presentatore a ritirare l'emendamento 5.11, dal momento che sono stati già ritirati gli emendamenti 5.10 e 5.12 di contenuto identico.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ritiene che il commercio goda di benefici arretrati da altre leggi e che il cofinanziamento CEE non sia ammesso dalla normativa comunitaria. Di conseguenza riteniamo non opportuna l'estensione dei benefici della legge.

Pur rendendoci conto delle necessità e dei problemi del commercio (sia in sede di finanziaria, sia in sede di recenti delibere CIPE c'è stata una serie di interventi a favore del commercio), non riteniamo opportuno tale intervento su questa legge. È comunque necessario distinguere le situazioni, i finanziamenti e i momenti: non possiamo ogni volta fare di tutta l'erba un fascio. Anche il Governo è stato fortemente investito da richieste di questo tipo, ma si deve distinguere. Ci sono momenti in cui si interviene su alcune esigenze e momenti diversi su altre. Un eccesso, un addensamento di questo tipo può avere solo controindicazioni e provocare risultati negativi.

Mi associo quindi al parere del relatore.

PRESIDENTE. Domando al senatore Tarolli se insiste per la votazione.

TAROLLI. Sì, signor Presidente insisto. Prendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo il quale, più che motivare le sue ragioni con misure normative ed europee, esprime la sua contrarietà per opportunità. Vorrei quindi fargli presente che l'attività dei servizi e del commercio in genere è comunque una attività produttiva, per cui non si capisce per quale motivo l'accesso alle agevolazioni disposto per legge organica di intervento sulle aree depresse non possa essere esteso anche alle attività dei servizi e del commercio.

Comprendo la valutazione del Governo, però si tratta di una valutazione discrezionale, di cui deve assumersi la responsabilità.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Senatore Tarolli, non è discrezionale. Il Governo nei mesi scorsi ha già provveduto ad intervenire proprio a favore del settore commerciale con massicci interventi finalizzati in questa direzione. Per questo motivo ritiene che introdurre il commercio anche in questa sede non sia proprio.

Il Governo si sentirebbe quasi obbligato a farlo se non si fosse già mosso in precedenza; ma siccome ci sono delle delibere CIPE – data la sua attenzione al settore, sicuramente lei le conoscerà bene – per centinaia e centinaia di miliardi (mi pare 600 miliardi), rifinanziate con la recente finanziaria, proprio a favore dello sviluppo del commercio nelle aree depresse, non si può parlare di atto discrezionale da parte del Governo. Semplicemente si ritiene che un addensamento di questo tipo sia al momento improprio, nonostante io personalmente condivida con lei il concetto che il settore commerciale rientri a pieno titolo nelle attività produttive.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

L'emendamento 5.13 è stato ritirato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.14, anche se ne comprendo la *ratio*. Ritengo che la sua accettazione potrebbe provocare disparità tra i beneficiari del provvedimento per cui, fatte salve ulteriori esplicitazioni da parte dei presentatori, per ora non posso che esprimermi in maniera contraria.

CARPI, *sottosegretario di Stato, per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.16 – al quale, fra l'altro, manca la copertura finanziaria – perchè prevede in pratica la concessione delle agevolazioni ad imprese situate in tutto il territorio nazionale. Il Parere è ovviamente contrario anche sugli identici emendamenti 5.17 e 5.18.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario.

ASCIUTTI. Penso che il contenuto dell'emendamento sia pertinente; per l'Unione europea potrebbe essere possibile. Dimentichiamo sempre di estendere le agevolazioni a zone che non ricevono mai benefici, ed è auspicabile che il Governo trovi i fondi necessari per intervenire in tal senso. Se l'emendamento non verrà approvato, mi auguro comunque che il Governo pensi a queste zone che hanno tanto bisogno di interventi urgenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.16, presentato dai senatori Wilde e Lago, identico all'emendamento 5.17, presentato dal senatore Tarolli, e all'emendamento 5.18, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Senatore Viviani, prima di esprimere il mio parere sull'emendamento 5.19, ritengo sia necessario un chiarimento sul testo.

VIVIANI. Con questo emendamento proponiamo la modifica di un'altra legge, in quanto le parole «nelle regioni del Mezzogiorno» sono riferite all'articolo *1-bis* della legge n. 236 del 1993. Probabilmente la dizione proposta è complessa, e se si tratta solo di questo siamo disponibili a renderla più chiara. Quello che ci interessa è la sostanza del problema.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ammette che quanto dice il senatore Viviani dovrebbe essere valutato con attenzione, ma ritiene opportuno che venga redatto un testo chiaro in cui possano essere individuabili i riferimenti cui il senatore Viviani faceva cenno.

Pertanto, propongo che l'emendamento 5.19 venga accantonato, nella prospettiva di analizzarlo in seguito con maggiore cognizione.

GUBERT. Poichè condivido il contenuto dell'emendamento in questione, desidero aggiungervi la mia firma.

PRESIDENTE. Poichè il relatore ed il rappresentante del Governo ritengono necessaria una chiarificazione testuale, se non si fanno osservazioni, l'emendamento 5.19 viene accantonato.

CAPONI, *relatore alle Commissioni riunite*. Per i motivi già esposti in precedenza, il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 5.20, 5.21 e 5.24, di contenuto identico.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo esprime parere contrario su questi tre emendamenti di contenuto identico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.20, presentato dal senatore Tarolli, identico all'emendamento 5.21, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori, e all'emendamento 5.24, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.23 è stato ritirato.

Onorevoli colleghi, in considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta notturna, già convocata per le ore 21.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

